

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE

e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA

per l'individuazione e la chiusura di procedure concorsuali vetuste

1. Presupposti e finalità

Il presente protocollo – che consiste nell'adozione di un progetto comune per l'individuazione e l'accelerazione delle operazioni di chiusura di procedure concorsuali vetuste – si inserisce nel Programma di Collaborazione tra Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, ed Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (di seguito, per brevità, anche "Ordini" o "i due Ordini")

I presupposti del progetto derivano da una serie di constatazioni di fatto del Tribunale di Roma, che i due Ordini condividono, in quanto individuanti dati oggettivi.

Tali presupposti possono così, sinteticamente riassumersi:

- i) il gran numero di procedure fallimentari pendenti, alcune risalenti anche ad oltre venti anni addietro;
- ii) la constatazione che molte di dette procedure possono essere definite in maniera alquanto celere, avendo esaurito quanto meno le fondamentali attività di realizzazione dell'attivo;
- iii) l'iscrizione nell'elenco dei professionisti (Avvocati e Commercialisti) che offrono la loro disponibilità ad accettare incarichi di curatele fallimentari di oltre 1.500 soggetti;
- iv) la presa d'atto statistica che a fronte di ciò la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma dichiara circa 450/500 fallimenti l'anno.

Da qui la condivisa necessità da parte dei due Ordini di adoperarsi per accelerare le attività per la chiusura delle procedure risalenti nel tempo e di assicurare alla Sezione Fallimentare, sia pure nella parità di condizione di tutti gli iscritti ai due Ordini, la collaborazione di professionisti disponibili ad assumere l'incarico di Curatore fallimentare, che – specie in relazione all'alto grado di autonomia e di responsabilità a questi richiesta dalla vigente legge fallimentare – offrano un elevato grado di specializzazione, sia con riguardo alle procedure già seguite (per premiare l'esperienza, assicurando così una continuità professionale a chi si è dedicato da sempre al settore), sia facendo riferimento al conseguimento di titoli ed alla proficua frequentazione di corsi di specializzazione (per consentire il ricambio con professionisti qualificati, anche se privi di significativa esperienza concreta).



Sono così state assunte nell'ambito del Programma di Collaborazione alcune iniziative con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma per collaborare alla formazione di tale professionista specializzato, fermo restando che la designazione e la scelta del Curatore e degli altri ausiliari del Giudice rimane un imprescindibile e non sindacabile compito del Tribunale, che vi provvederà secondo criteri dallo stesso Tribunale autonomamente stabiliti.

Nell'ambito di detto Programma di Collaborazione i due Ordini – preso atto della giustificata esigenza della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma di procedere alla chiusura del maggior numero possibile di vecchie procedure e constatato che molte procedure risultano ancora aperte per comportamenti che, sia pure fino ad oggi consentiti, vengono reputati non opportuni, volendo dare un impulso moderno alle procedure concorsuali, in linea con lo spirito della Riforma (e tenuto anche conto degli effetti della c.d. Legge Pinto), e favorire in maniera veloce la definizione delle vicende dell'impresa fallita – hanno concordato con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma di contribuire alla soluzione del problema più contingente, relativo alla chiusura del massimo numero possibile di procedure.

2. Destinatari del presente protocollo e stato della procedura.

Destinatari del presente protocollo sono tutti i Curatori che si trovino in difficoltà per qualche passaggio problematico – sia dal punto di vista sostanziale, che da quello formale – che impedisce loro di procedere rapidamente all'avvio delle operazioni di chiusura del Fallimento e che ritengano, in maniera discreta e senza che ciò comporti per loro alcun pregiudizio, di potere avere necessità di una assistenza qualificata, conseguendo nello stesso tempo una “moratoria” circa l'utilizzo da parte del Tribunale dello strumento della revoca ex art. 37 L.F.

Si tratta ovviamente di difficoltà che non dipendono da comportamenti dolosi, che rimangono esclusi da qualsiasi possibilità di assistenza e collaborazione e che – se realmente sussistenti – daranno invece luogo anche alle sanzioni disciplinari previste dai Regolamenti disciplinari dei due Consigli dell'Ordine.

La procedura, peraltro, deve essere giunta al punto tale che, le questioni da definire siano effettivamente risolvibili nello spazio di novanta giorni e che, entro detto termine, si possa ipotizzare di essere pronti a presentare, nei trenta giorni successivi, il rendiconto.

La finalità del presente protocollo, difatti, non è quella di offrire assistenza indiscriminata, ma di offrire un ausilio soltanto ai professionisti che lo richiedano con la finalità di pervenire alla veloce chiusura delle singole procedure.

3. La creazione di una “task-force” da parte dei due Consigli dell'Ordine e le modalità di assistenza al Curatore.

I due Consigli dell'Ordine individueranno tra i propri iscritti professionisti qualificati disposti a prestare volontariamente e gratuitamente l'assistenza richiesta.

Il Curatore rimane, comunque, l'unico responsabile della procedura a lui affidata e la scelta di attuare o meno i consigli forniti costituirà una sua prerogativa che in nessun caso potrà coinvolgere i professionisti prestanti l'assistenza, stante la natura gratuita e volontaria ed il carattere non vincolante e di mero “indirizzo” della soluzione

proposta non in base ad un completo esame dell'intera procedura, ma unicamente sulla base dell'aspetto particolare e parziale prospettato dal Curatore stesso.

L'assistenza consisterà, infatti, nell'analisi delle problematiche evidenziate dal Curatore, nella verifica che sussistano soluzioni per la definizione della procedura nella tempistica (di carattere ordinario) evidenziata al precedente paragrafo e nel tracciare, assieme al medesimo Curatore ed al Giudice Delegato un programma per il perseguimento degli obiettivi così individuati.

Nella sostanza, su richiesta anche informale del Curatore al proprio Consiglio dell'Ordine, le problematiche evidenziate saranno esaminate congiuntamente da un Avvocato e da un Commercialista designato dai rispettivi Ordini di appartenenza.

Costoro verificheranno la possibilità di soluzione ed un "programma" per addivenire alla chiusura della procedura concorsuale in tempi ragionevoli.

Il Curatore, se condividerà le indicazioni fornitegli, farà proprio detto "programma" e lo esporrà in un'informativa al Giudice Delegato.

Il Giudice Delegato – esercitando anche i poteri di direzione della procedura, tipici del suo ruolo e della sua funzione in relazione ai fallimenti "pre-riforma" cui è riservato il presente progetto – approva, anche con modificazioni, il programma di chiusura di quella procedura sottopostogli dal Curatore.

L'attuazione concreta del programma così definito competerà poi concretamente al Curatore, sempre sotto la direzione del Giudice Delegato e con la assistenza dei due professionisti designati dagli Ordini.

4. La "moratoria".

La presentazione e la conseguente approvazione del "programma" di definizione della procedura concorsuale comporterà una sorta di moratoria, nel senso che il Giudice Delegato, nel tempo occorrente per l'attuazione del programma dallo stesso contribuito a realizzare ed approvato (salvo che emergano ipotesi dolose e fermo restando che il programma venga realizzato con le tempistiche stabilite) non avrà alcuna ragione per esercitare il potere di proposta di revoca del Curatore, di cui all'art. 37 L.F. (testo pre-riforma).

5. Riservatezza e non pregiudizialità.

Il "programma", conseguente alla richiesta di assistenza ai due Consigli degli Ordini da parte del Curatore, anche se dovesse essere trasfuso in un verbale o in istanze, rimarrà riservato, così come riservata e non divulgabile pubblicamente rimarrà la richiesta di intervento.

In nessun caso verrà consentita a terzi la richiesta di copie del "programma" ed il Giudice Delegato darà alla Cancelleria le opportune istruzioni per garantire detta riservatezza.

La richiesta di intervento non comporterà di per sé alcun pregiudizio al Curatore richiedente, ritenendosi che la particolare contingenza che ha richiesto l'ausilio dei due Consigli dell'Ordine sia stata determinata da fattori e situazioni che non ne intaccano la professionalità.

6. Adozione ed approvazione del presente progetto.

Il progetto come delineato nei precedenti paragrafi è stato esaminato da ciascuna delle parti firmatarie il presente protocollo, sia in maniera autonoma, che in sedute congiunte ed è stato ritenuto idoneo a soddisfare un interesse comune, sia della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma, sia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Con la sottoscrizione del presente protocollo, il progetto è adottato e reso immediatamente operativo e di esso verrà data pubblicità nelle forme opportune.

Con comunicazione congiunta dei due Consigli dell'Ordine, da inviarsi anche a mezzo e-mail, tutti i professionisti che hanno in corso procedure concorsuali saranno informati dell'opportunità derivante dalla sottoscrizione ed applicazione del presente protocollo.

Roma, li 9 VII 2010

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
IL PRESIDENTE**


(DOTT. CIRO MONSURRÒ)

**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI ROMA
IL PRESIDENTE**


(AVV. ANTONIO CONTE)

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA
IL PRESIDENTE**


(DOTT. GERARDO LONGOBARDI)